DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROFESSIONISTI ED AGLI AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI E COMPONENTI DEGLI ORGANI DI SORVEGLIANZA DELLE SOCIETA' COMMERCIALI E DELLE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO RICHIAMATI ALLE ARMI

Art. 8

Funzionamento degli organi amministrativi collegiali

Le adunanze degli organi amministrativi collegiali delle aziende e degli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938 XVI, n. 636, sono valide anche quando non vi possa intervenire, per effetto di servizio alle armi o al seguito delle Forze armate, il numero minimo dei componenti prescritto dalla legge o dallo statuto, purche' gli amministratori presenti non siano in numero inferiore a tre.

In caso diverso i poteri dell'organo amministrativo, per tutto il periodo in cui permane l'impossibilita' di convocazione, sono provvisoriamente assunti da un commissario, prescelto dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ove possibile, fra gli amministratori rimasti.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle societa' commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi
Estremi	Legge 21 agosto 1940, n. 1349
Capo	IV — Disposizioni speciali per le aziende e gli istituti di credito
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-ai-professionisti-ed-agli-amministratori/art-8-funzionamento-degli-organi-amministrativi-collegiali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it